

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1077

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI,

**CAIATI, BUFFONE, CORONA GIACOMO, LEONE RAFFAELE, VILLA, AGOSTA**

*Presentata il 5 febbraio 1964*

**Nuove norme per l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il favorevole orientamento per più larghe considerazioni manifestate dal Parlamento ai vari Corpi di polizia ha indotto i firmatari della presente proposta di legge a prospettare la soluzione di un annoso problema quale è quello della revisione della legislazione concernente il matrimonio dei militari dell'Arma.

È argomento questo di tale portata che non può sfuggire all'attenzione e alla sensibilità del Parlamento; ed è con spirito di sincera aderenza alla nuova realtà storica e politica del Paese che abbiamo sentito il bisogno di sottoporre alla deliberazione del Parlamento l'atteso riconoscimento di una abbreviazione dei limiti di tempo previsti per il matrimonio per i militari dell'Arma. Tra l'altro la presente proposta di legge serve a fare uscire da qualsiasi incertezza, su un terreno estremamente delicato, quanti sono nella speranzosa attesa di coronare il loro sogno che, oltre tutto, racchiude aspetti che non sono soltanto individuali, ma devono interessare — come in effetti interessano — la collettività.

Certo, se si considerano le primitive disposizioni che consentivano il matrimonio solamente ai marescialli e ai brigadieri che si trovassero in particolari condizioni (regio

decreto 23 novembre 1873) e le successive più favorevoli norme contenute nel regio decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201 (convertito dalla legge 22 dicembre 1938, n. 2214) e la conseguente possibilità di ottenere, per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma, l'autorizzazione matrimoniale, appena raggiunto il limite di età di anni 28, senza altre limitazioni, si è portati a concludere che notevoli passi avanti furono fatti e che la materia, di per sé così delicata, meriterebbe di essere lasciata allo *statu quo*.

Bisogna, invece, tener presente che furono introdotte, nell'immediato dopoguerra, disposizioni limitative (sia con regio decreto-legge 11 maggio 1944, n. 178, sia con decreto legge 29 marzo 1946, n. 155, sia infine, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 gennaio 1947, n. 133) in base alle quali l'autorizzazione a contrarre matrimonio poteva essere concessa:

1°) ai marescialli dei tre gradi ed ai brigadieri con 9 anni di servizio (8 anni di servizio per quelli arruolati o riammessi prima del 16 aprile 1949) e 28 anni di età, senza limitazione di numero;

2°) ai vicebrigadieri con 9 anni di servizio e 28 anni di età nel limite di un decimo dell'organico (senza limitazione di numero

per quelli riammessi prima del 16 aprile 1949);

3°) agli appuntati con 12 anni di servizio nel limite di tre quinti dell'organico (30 anni di età e 8 anni di servizio e senza limitazione di numero per quelli arruolati prima del 16 aprile 1949);

4°) ai carabinieri con 12 anni di servizio nel limite di un decimo dell'organico (30 anni di età e 8 anni di servizio e senza limitazione di numero per quelli arruolati prima del 16 aprile 1949).

Successivamente con la legge del 23 marzo 1956, n. 185 fu definitivamente sancito tanto per l'Arma dei carabinieri che per i Corpi di polizia che potevano essere autorizzati a contrarre matrimonio: i marescialli, senza limite di età; i brigadieri, vicebrigadieri e appuntati e carabinieri quando avessero compiuto il 30° anno di età.

In effetti le conseguenze di tale norma sono state avvertite dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma, essendo state nella stessa legge fatte salve per i Corpi di polizia le più favorevoli disposizioni contemplate in leggi precedenti.

Stando così le cose, è evidente che il problema dei 28 anni interessa in maniera particolare i settori dell'Arma ma serve, per altro, a normalizzare e definire in maniera inequivocabile una situazione incresciosa.

Chi ha ritenuto utile ed urgente proporre all'esame del Parlamento un problema così delicato, ovviamente si è posto il quadro di

tutti gli elementi, non potendo considerare solo le esigenze così dette di servizio disgiunte da quelle, non meno rilevanti, che hanno natura schiettamente umana e si inseriscono in quei più vasti riconoscimenti di ordine sociale a cui, nel momento che viviamo, nessun problema può sottrarsi.

Non mancherà, a coloro che hanno la responsabilità di dirigere settori così nevralgici, di trovare nell'ambito delle loro prerogative, la possibilità di adeguare le esigenze di servizio a umani e legittimi riconoscimenti, né mette conto considerare un lato solo della questione a meno che non si voglia mortificare l'altro che, se ad una visione superficiale del problema può apparire secondario, è certamente uno degli elementi che talvolta incidono sullo stato d'animo e sul rendimento degli interessati.

Voglia, pertanto, la Camera ed il Parlamento, nel suo complesso, considerare quanto siano fiduciose le attese di larghi settori di un ambiente che, se trae alimento morale e ideale dal rispetto delle sane tradizioni di dovere e di sacrificio, non può essere mortificato nel silenzio operante della sua dedizione; al contrario, esso deve essere elemento di larga meditazione e di apprezzati riconoscimenti da parte dei legislatori.

Gli oneri presunti e proiettati nel tempo, non siano una remora o un impedimento all'accoglimento di legittime aspirazioni e sia il Parlamento a compiere ancora una volta un atto di solidarietà e di giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio dell'Arma dei carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:

- a) se marescialli, senza limiti di età;
- b) se brigadieri, vicebrigadieri, appuntati e carabinieri quando abbiano compiuto 28 anni di età.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio:

a) è concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale da lui delegato ed è valida per mesi sei;

b) sarà rilasciata, sempreché concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica.

### ART. 2.

Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge s'intende abrogata.